



Disegno di Legge provinciale nr. ....

**Tutela del clima, limitazione del traffico aereo  
e trasferimento alla Provincia dell'aeroporto di Bolzano**

*Relazione del presentatore, consigliere provinciale Riccardo Dello Sbarba*

Obiettivo della presente legge è quello di ridurre il più possibile il traffico e l'attività aerea in provincia di Bolzano, a cominciare da quella che si svolge nell'aeroporto di Bolzano, nel rispetto della volontà espressa dalla popolazione nel referendum del 12 giugno 2016. La presente legge vuole anche dare attuazione alla nuova normativa statale che classifica quello di Bolzano come "aeroporto di interesse provinciale" e ne dispone il trasferimento alla Provincia, che così potrà meglio esercitare le sue competenze in materia.

Il traffico aereo è, tra i sistemi di trasporto, quello più dannoso per il clima. La seguente tabella ci è stata fornita dalla stessa Giunta provinciale:

EMISSIONI DI CO2 IN ATMOSFERA	
TRENO:	40 g/Km di CO2
BUS:	20 g/Km di CO2
AEREO:	380 g/Km di CO2

Se la nostra Provincia vuole dare un contributo alla tutela del clima, dovrebbe fare il tutto per limitare il traffico aereo, compreso quello che si svolge nell'aeroporto di Bolzano, i cui conti da quando esiste non sono mai tornati né dal punto di vista economico, né dal punto di vista ambientale.

E' stato più volte affermato che il "servizio pubblico" garantito dall'aeroporto di Bolzano era il collegamento con Roma. Negli ultimi anni, però, la modernizzazione della linea ferroviaria ha consentito di collegare il centro di Bolzano col centro di Roma comodamente in 4 ore e mezzo di viaggio: il treno è diventato così da tutti i punti di vista l'opzione migliore su questa tratta.

Per una politica dei trasporti sostenibile appare dunque preferibile investire nel trasporto pubblico locale e per coloro, le cui ragioni assolutamente comprendiamo, che devono utilizzare un viaggio aereo per spostarsi sulle grandi distanze, è preferibile realizzare un sistema di collegamento rapido via treno verso i vicini aeroporti di Verona e Innsbruck con i quali si può in molti modi rafforzare la collaborazione, sia nei sistemi di prenotazione, che nel collegamento, che in innovativi sistemi di check-in già alla partenza del treno.

Bolzano infine rientra nell'ambito di applicazione della “Convenzione delle Alpi”, che nel protocollo trasporti giudica negativamente la nuova realizzazione e l'ampliamento di aeroporti.

Nel fare ciò la Provincia garantisce così il pieno rispetto della volontà espressa dall'elettorato nel **referendum del 12 giugno 2016**, nel quale oltre il 70% degli elettori e delle elettrici ha bocciato il disegno di legge 60/15, il collegato “piano di sviluppo aeroportuale” (citato esplicitamente dalla legge come sua base) e il relativo piano di finanziamento pubblico. Il mandato ricevuto dalla Provincia è dunque quello di contenere il più possibile l'attività aeronautica nell'aeroporto di Bolzano, a difesa dell'ambiente e della salute della popolazione e in coerenza con gli obiettivi che si è data con il proprio “Piano Alto Adige 2050” per la tutela del clima.

L'esigenza di normare per legge le competenze della Provincia sull'aeroporto deriva infine dalla decisione della stessa Giunta provinciale di **mettere in vendita o liquidare la società ABD**, che garantiva finora la gestione dell'aeroporto su controllo provinciale. Se questa dismissione o liquidazione andrà in porto, è ancora più importante che – ritirandosi dalla gestione diretta – la Provincia consolidi per legge le proprie competenze regolative, in modo da avere il pieno controllo sul futuro dell'aeroporto di Bolzano, per il bene della popolazione.

Il presente disegno di legge regola dunque anche i poteri della Provincia sull'aeroporto e le misure necessarie per renderli effettivi. E ciò è reso ancora più possibile dal nuovo quadro normativo che si è creato a livello statale che prevede il trasferimento dell'aeroporto e di tutte le sue pertinenze alla Provincia autonoma di Bolzano. Tale nuovo

quadro normativo ci è stato confermato dalla stessa Giunta provinciale, nella risposta dell'assessore competente del 2 gennaio 2019 alla nostra interrogazione n. 34/2018: "Aeroporto di Bolzano trasferito alla Provincia?".

Il 2 gennaio 2016 è infatti entrato in vigore il **Decreto del Presidente della Repubblica 17 Settembre 2015, nr. 201**, "Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 1° comma del codice della navigazione". Tra gli aeroporti di "interesse nazionale" non compare quello di Bolzano che dunque è classificato tra gli "aeroporti di interesse regionale" (provinciale grazie al nostro Statuto speciale) per i quali nel Decreto è inserito espressamente il comma 11 che così recita:

*"11. Gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale, individuati, in base all'articolo 698 del codice della navigazione, dal presente decreto, sono trasferiti alle Regioni, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, il trasferimento è attuato in conformità alle previsioni degli Statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Con i provvedimenti di trasferimento è disciplinato altresì il regime finanziario dei servizi".*

Per il trasferimento dei beni patrimoniali esiste già una **norma di attuazione applicabile (la n.115 del 20 gennaio 1973**, "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione"). Ma l'entrata in vigore del citato Decreto del Presidente della Repubblica nr. 201/2015 ha un significato più generale, poiché il trasferimento dell'aeroporto alla Provincia fa ricadere questa infrastruttura

nell'ambito delle infrastrutture di “trasporto di interesse provinciale” per le quali **l'art. 8 dello Statuto di autonomia prevede la competenza primaria**. In forza di questa competenza la Provincia può avere più voce in capitolo sull'uso dell'aeroporto, sulla attività aerea che vi si svolge e sull'affidamento della sua gestione. Ciò deve farlo mettendo al primo posto la tutela della salute, il rispetto dell'ambiente, la protezione del clima, il rispetto della volontà espressa nel referendum del 2016 e i principi di partecipazione sia della popolazione che dei Comuni e delle Comunità comprensoriali interessate.

Il presente disegno di legge è composto di 9 articoli.

**L'articolo 1** definisce le finalità della legge: l'attività aerea va limitata il più possibile a protezione del clima e della salute. Unica eccezione: attività aeree legate ad esigenze sanitarie, di protezione civile o di ordine pubblico.

**L'articolo 2** elimina ogni finanziamento pubblico provinciale all'attività aerea e qualsiasi partecipazione a società che contribuiscano al traffico aereo nella nostra provincia.

**L'articolo 3** dà attuazione al Decreto del Presidente della Repubblica 17 Settembre 2015, nr. 201, “Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del Codice della Navigazione” e trasferisce l'aeroporto e le sue pertinenze alla Provincia.

**L'articolo 4** limita l'attività aerea che è possibile svolgere nell'aeroporto di Bolzano entro i limiti richiesti dalla tutela del clima e della salute, comunque non oltre attività di “aviazione generale”, e fissa per la Provincia l'obbligo di fissare d'intesa con i Comuni e le Comunità

comprensoriali interessate dall'infrastruttura aeroportuale le modalità e le finalità di funzionamento dell'aeroporto.

**L'articolo 5** definisce le competenze della Provincia nell'affidamento della gestione dell'aeroporto ad un soggetto gestore.

**L'articolo 6** prevede un "Comitato d'intesa" sull'aeroporto di 5 componenti, di cui un/una rappresentante della Provincia, uno/una del gestore, uno/una della comunità comprensoriale Oltradige-Bassa Atesina e un/una per ciascuno dei Comuni (Bolzano e Laives) territorialmente interessati.

**L'articolo 7** abroga la legge che finora ha regolato la gestione dell'aeroporto (articolo 11, LP 37/1974).

**Gli articoli 8 e 9** regolano pubblicazione e entrata in vigore della legge, previo comunicazione alle autorità europee.

Bolzano, 15 gennaio 2019

Il relatore, Consigliere Provinciale

Riccardo Dello Sbarba